

DELIBERA N. 396/12/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 8/12/DIT
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' BT ITALIA S.P.A. PER
INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO TEMPORANEO N. U770/11
ADOTTATO DAL CO.RE.COM LAZIO AI SENSI DEL'ARTICOLO 5,
COMMA 7, ALLEGATO A, DELLA DELIBERA N. 173/07/CONS**

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 4 settembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 8/12/DIT del 29 marzo 2012, notificato alla parte in data 4 aprile 2012, con il quale è stata contestata alla società BT Italia S.p.A. la inottemperanza all'ordine ad essa impartito, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, Allegato A, del Regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, dal Co.re.com Lazio in data 13 ottobre 2011 (provvedimento U 770/11),

avente ad oggetto il rilascio della linea telefonica corrispondente all'utenza telefonica n. 06.44250XXX, intestata alla signora D'Orio, entro il termine del 14 ottobre 2011;

VISTA la memoria difensiva prodotta dalla società BT Italia S.p.A. in data 3 maggio 2012, acquisita al protocollo generale dell'Autorità in data 11 maggio 2012, con prot. n. 0022736;

RITENUTO, alla luce di quanto dedotto dalla società BT Italia S.p.A. nella suddetta memoria difensiva, di dovere disporre un approfondimento istruttorio nei confronti della società Fastweb S.p.A., in qualità di operatore *recipient* nella procedura di migrazione dell'utenza n. 06.44250XXX;

VISTA la richiesta di informazioni formulata, ai sensi dell'articolo 7, Allegato A, della delibera n. 136/06/CONS, a detta società in data 11 luglio 2012, con nota prot. n. 35685;

VISTA la nota di risposta della società Fastweb S.p.A. del 1° agosto 2012, acquisita al protocollo generale dell'Autorità in data 2 agosto 2012, con n. 41714;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata

La società BT Italia S.p.A. (di seguito anche la "Società"), nelle proprie memorie difensive, in relazione a quanto contestato con atto n. 8/12/DIT, ha affermato di avere effettuato, già nella fase antecedente all'adozione del provvedimento temporaneo U770/11, tutte le attività di propria competenza atte a consentire la migrazione della numerazione 06.44250XXX, intestata alla signora D'Orio, su rete di altro operatore. Al riguardo, essa ha rappresentato di avere provveduto, a seguito della ricezione dell'ordinativo di migrazione di detta utenza da parte di Fastweb S.p.A., ad avviare la relativa procedura, completando la cosiddetta fase 2 già all'inizio dell'agosto 2011.

La Società ha quindi evidenziato che, una volta portata a compimento la fase 2 del processo di migrazione, spettava alla società Fastweb S.p.A., in qualità di operatore *recipient*, avviare la successiva fase 3 del processo di migrazione – ossia la fase di *provisioning* tecnico indispensabile al fine del completamento della procedura di migrazione – fase che invece non risulta essere mai stata avviata.

La Società ha quindi rilevato che, a seguito della ricezione del provvedimento temporaneo adottato dal Co.re.com Lazio in data 13 ottobre 2011, nonostante avesse già a quella data compiuto tutte le attività di propria competenza atte a consentire la migrazione dell'utenza *de qua*, si è comunque attivata al fine di consentire all'utente di rientrare su rete di Telecom Italia S.p.A. e di interrompere così il rapporto in essere con

l'operatore BT Italia S.p.A.; detta società ha difatti riferito di avere provveduto ad inviare n. 4 solleciti – a far data dall'8 novembre 2011 – all'operatore notificato aventi ad oggetto l'espletamento della richiesta di rientro della numerazione in questione, procedura completatasi in data 27 febbraio 2012.

Sulla base di tutto quanto dedotto e rappresentato la società BT Italia S.p.A. ha escluso la configurabilità di una qualsivoglia responsabilità in capo ad essa in ordine a quanto contestato con atto n. 8/12/DIT.

II. Valutazioni dell'Autorità

Il presente procedimento prende avvio dalla segnalazione del Co.re.com Lazio, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 9, Allegato A, della delibera n. 173/07/CONS, circa l'avvenuta inottemperanza da parte della società BT Italia S.p.A. al provvedimento temporaneo adottato in data 13 ottobre 2011, n. U770/11. Con detto provvedimento il Co.re.com Lazio aveva ordinato a detta società di procedere al "*rilascio della linea n. 06.44250XXX*", entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dello stesso. Avendo riscontrato la inottemperanza a detto ordine, il suddetto Co.re.com, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del Regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, procedeva ad informarne questa Autorità.

Alla luce di ciò, si è provveduto a contestare alla società BT Italia S.p.A. la inottemperanza all'ordine ad essa impartito, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, Allegato A, del Regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, dal Co.re.com Lazio in data 13 ottobre 2011 (provvedimento U 770/11).

In seguito alla notifica dell'atto di contestazione n. 8/12/DIT, la società BT Italia S.p.A. ha presentato le proprie memorie difensive nelle quali ha ricostruito le vicende intercorse sull'utenza *de qua* evidenziando di aver provveduto, già in data antecedente all'adozione del provvedimento temporaneo, a svolgere tutte attività di propria competenza nell'ambito della procedura di migrazione dell'utenza n. 06.44250XXX, intestata alla signora D'Orio. Inoltre, l'operatore ha sottolineato di aver assunto in ogni caso, successivamente all'adozione di detto provvedimento, un comportamento attivo al fine di agevolare la risoluzione della problematica intercorsa relativamente all'utenza summenzionata.

Le deduzioni della società BT Italia S.p.A. in relazione al caso di specie risultano meritevoli di accoglimento.

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta, in effetti, che detta società, già nella fase antecedente all'adozione del provvedimento temporaneo, aveva espletato le attività di propria competenza atte a consentire il passaggio dell'utenza presso altro operatore, portando a compimento la fase 2 del processo di migrazione. A seguito dell'adozione di detto provvedimento quindi la Società non poteva fare alcunché essendo l'avvio della successiva fase 3 - in base alle norme che regolano le procedure sul passaggio tra operatori - di competenza dell'operatore *recipient*. Tra l'altro, corre l'obbligo di precisare, in relazione a quanto asserito dalla società BT Italia S.p.A. circa

il mancato avvio da parte di Fastweb S.p.A. della suddetta fase 3, che quest'ultima, in sede di risposta alla richiesta di approfondimenti istruttori, ha rappresentato di avere correttamente dato corso a tale passaggio della procedura, ma di avere ricevuto due "ko" da parte di Telecom Italia S.p.A. con causale "*altro ordine in corso per la stessa utenza*", circostanza questa che avrebbe determinato l'impossibilità di completare la procedura di migrazione dell'utenza *de qua*.

Per quanto riguarda la condotta tenuta dalla società BT Italia S.p.A. a seguito della ricezione del provvedimento temporaneo n. U770/11, va rilevato che essa ha posto in essere una serie di attività volte a dare esecuzione, per quanto possibile, all'ordine ivi previsto. A ben vedere, difatti, essendo oramai trascorsa inutilmente la data per l'effettuazione del passaggio su rete Fastweb S.p.A. (cd. DAC), fissata originariamente al 2 settembre 2011, essa si è comunque attivata al fine di agevolare il rientro della numerazione *de qua* su rete di Telecom Italia S.p.A. La Società quindi, con la propria condotta, ha consentito al titolare dell'utenza interessata di svincolarsi dal rapporto in essere con la società BT Italia S.p.A., e ciò, a prescindere dal completamento della procedura di migrazione dell'utenza su rete della società Fastweb S.p.A.

Pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene di non dover confermare l'addebito consistente nella mancata ottemperanza al provvedimento temporaneo n. U 770/11 nei confronti della società BT Italia S.p.A.

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, che non ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 8/12/DIT, avviato nei confronti della società BT Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Tucidide 56, 20125.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità

www.agcom.it.

Roma, 4 settembre 2012

f.f. IL PRESIDENTE
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci